

**CONTRATTO DI FORNITURA PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI**

Il presente contratto viene stipulato fra:

l'AZIENDA USL DI BOLOGNA, di seguito denominata "Azienda USL", con sede legale a Bologna, via Castiglione n. 29 codice fiscale 02406911202, nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Chiara Gibertoni, nata a Modena il 19 luglio 1966, che agisce in qualità di rappresentante legale

e


la Società privata **MEDIPASS S.r.l.**, di seguito denominato "Società", con sede legale in Bologna, Via Ilio Barontini, 20 – 40138 C.F./P.I. 01790611204 nella persona del Legale Rappresentante, Dr. Guglielmo Brayda di Soletto, nato a Bologna il 10 ottobre 1953

PREMESSO CHE:

- la Legge Finanziaria 2006 prevede la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa e vieta alle aziende sanitarie ed ospedaliere di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni;
- il Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 prevede per quali prestazioni ambulatoriali ed ospedaliere le regioni devono fissare standard temporali di riferimento per il contenimento dei tempi di attesa;
- la Regione Emilia-Romagna ha emanato la delibera di Giunta regionale 1532/2006 "Piano Regionale di contenimento dei tempi di attesa", la d.g.r. 1035/2009 "Strategia regionale per il miglioramento dell'accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della d.g.r. 1532/2006" e la d.g.r. 925/2011 "Piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2010-2012";
- l'Azienda USL ha trasmesso con nota prot. 117852 del 21/09/2011 il Piano Attuativo aziendale predisposto in collaborazione con l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico Sant'Orsola Malpighi e l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli sulla base degli argomenti individuati nell'Allegato 1 della d.g.r. 925/2011;
- l'Azienda USL ha, quindi, l'obiettivo di garantire al cittadino il rispetto dei tempi di attesa previsti dalla normativa vigente per un set di prestazioni specialistiche grazie alla continua disponibilità delle agende di prenotazione. A tale scopo dal 2009 ha implementato un modello di gestione dell'accesso che consente di mantenere costantemente disponibile un'offerta di posti tale da soddisfare tale requisito attraverso la definizione di percorsi d'accesso specifici, tramite l'attivazione di agende CUP dedicate, definiti Percorsi di Garanzia (PG);

PRESO ATTO CHE:

- la società Medipass S.p.A. risulta operativa dalla data del 1 novembre 2011 a seguito di fusione per incorporazione delle Società Imaging s.r.l. a socio unico e Giordani s.r.l. socio unico e dal 22 marzo 2012 la Società Medipass S.p.A. si è trasformata in Società a responsabilità Limitata assumendo la denominazione Medipass S.r.l.;
- per le diverse sedi erogative presso cui la Società opera sono stati rilasciati i relativi provvedimenti autorizzativi all'esercizio di attività per diagnostica per immagini oggetto del presente contratto, ai sensi della l.r. 34/1998 e d.g.r. 327/2004;




- la Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna ha comunicato l'avvio del procedimento di rinnovo dell'accreditamento con:
 - nota prot. REG.PG/2014/3554 del 08 gennaio 2014 della struttura di Molinella, già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia e radiologia tradizionale con determinazione n. 12289/2010 e ampliata a ecografia cardiaca e ecocolordopplergrafia cardiaca con determinazione n. 3740/2012;
 - nota prot. REG.PG/2014/3593 del 08 gennaio 2014 della struttura di San Pietro in Casale, già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia e radiologia tradizionale con determinazione n. 12286/2010 e ampliata a ecografia cardiaca e ecocolordopplergrafia cardiaca con determinazione n. 10189/2012;
 - nota prot. REG.PG/2014/3602 del 08 gennaio 2014 della struttura di Pieve di Cento, già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia e radiologia tradizionale con determinazione n. 12288/2010;
 - nota prot. REG.PG/2014/3589 del 08 gennaio 2014 della struttura di Casalecchio di Reno, già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia e radiologia tradizionale con determinazione n. 12287/2010;
 - nota prot. REG.PG/2014/3572 del 08 gennaio 2014 della struttura di Crevalcore, già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini limitatamente ad ecografia e radiologia tradizionale con determinazione n. 12290/2010;
- con la d.g.r. 1311/2014 tutti i provvedimenti di accreditamento/rinnovo già rilasciati e già scaduti o in scadenza entro 24 mesi dalla data del 10 settembre 2014 (data di pubblicazione della d.g.r. 1311/2014) mantengono la loro validità fino al 31 luglio 2016;

CONSIDERATO CHE:

- questa Azienda USL ha necessità di avvalersi del privato accreditato così come precisato nel programma aziendale della specialistica ambulatoriale, in relazione al fatto che le strutture pubbliche sono presenti in misura non sufficiente a sopperire al fabbisogno di prestazioni diagnostiche a favore delle cittadini residenti nella provincia di Bologna;
- la Società gestisce l'attività di diagnostica per immagini presso le sedi erogative aziendali di Casalecchio di Reno, San Pietro in Casale, Pieve di Centro, Molinella e Crevalcore (trasferitosi poi temporaneamente nel giugno 2012, in forza della d.g.r. 747/2012, presso il poliambulatorio Medica in San Giovanni in Persiceto viale Minghetti 4, in possesso dell'accreditamento per l'attività di diagnostica per immagini relativa a radiologia tradizionale, RM, ecografia con determinazione n. 14060/2010 e in corso di rinnovo come da nota prot. REG.PG/2014/60917 del 04 marzo 2014) secondo le indicazioni del contratto stipulato con l'Azienda USL valevole per il quadriennio 2011-2014 e recepito con delibera dell'Azienda USL di Bologna n. 438 del 29 dicembre 2010;
- i contenuti del precedente contratto sono stati rispettati e dall'attuazione degli stessi sono scaturiti risultati positivi per entrambe le parti e per la popolazione nel suo complesso; l'atteggiamento collaborativo, mirante a creare un sistema integrato, ha, infatti, sempre contraddistinto, negli anni, i rapporti tra le parti;
- in tale contesto di collaborazione la Società ha sempre applicato sconti sul valore delle prestazioni erogate rispetto alle tariffe previste dal Nomenclatore Tariffario SSR in vigore, garantendo la completa disponibilità delle agende nel sistema di prenotazioni CUP e dando avvio con risultati positivi al sistema dei Percorsi di garanzia;


RICHIAMATI:

- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 1 marzo 2000, n. 426 "Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs. 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e della L.R 34/98. Primi adempimenti" che disciplina la materia degli accordi




contrattuali e prevede l'adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", che ha rivisto le tipologie di prestazioni erogabili a carico del SSN e la delibera della Giunta regionale dell'Emilia Romagna n°295 del 25 febbraio 2002 di recepimento del suddetto DPCM;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 luglio 2010, n. 1135 "Approvazione dell'Accordo Quadro tra la Regione Emilia-Romagna e l'Associazione delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private - ANISAP – in materia di assistenza specialistica ambulatoriale – triennio 2010/2012";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 23 febbraio 2004, n. 327 "Applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell'evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca dei precedenti provvedimenti";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 14 febbraio 2005, n. 293 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";
- la legge regionale dell'Emilia Romagna 19 febbraio 2008, n. 4 di modifica della l.r. 34/1998 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private", nella quale si prevede che la Regione verifichi il possesso dei requisiti per l'accREDITamento avvalendosi dell'Agenzia Sanitaria regionale, giacché l'accREDITamento è valido per quattro anni, salvo rinnovo, sulla base della verifica del mantenimento dei necessari requisiti;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 luglio 2010, n. 1180 "Percorso di accREDITamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 – Fabbisogno anno 2010";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 21 gennaio 2013, n. 53 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITamento" con la quale viene approvato, quale parte integrante, il documento "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITamento" e la modulistica ad esso allegata che sostituisce integralmente quella allegata alle d.g.r. 327/2004 e 1180/2010;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 21 maggio 2013, n. 624 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013/2014 in attuazione della d.g.r. 53/2013 in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 02 luglio 2013, n. 884 "Recepimento dell'intesa sancita ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il governo, le regioni e le province autonome sul documento recante "Disciplina per la revisione della normativa sull'accREDITamento" in attuazione dell'articolo 7, comma 1, del nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012 (rep. Atti n. 243/CSR del 3 dicembre 2009). REP. N. 259/CSR del 20/12/2012;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 17 giugno 2014, n. 865 "Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 23 luglio 2014, n. 1311 "Indicazioni in materia di accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- la Legge finanziaria del 2007 che prevede che le Strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni specialistiche rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, debbano praticare, a decorrere dall'01.01.2007, uno sconto del 2% sugli importi nel caso non siano già stati concordati sconti tariffari specifici che lo ricomprendono;



- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 19 dicembre 2011, n. 1906 "Aggiornamento del Nomenclatore Tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale" e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 4 agosto 2011, n. 1190 in applicazione dell'art. 17, comma 6, della l. 111/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;
- la deliberazione dell'Azienda USL di Bologna 27 agosto 2013, n. 212 "Recepimento del Protocollo di adesione per la regolamentazione del servizio di prenotazione a tariffe agevolate con pagamento a carico del cittadino attraverso canale CUP dedicato";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 08 luglio 2013, n. 930 "Adozione piano regionale di diffusione della ricetta medica dematerializzata art.13 d.lgs. 179/2012 conv. L. 221/2012";
- la circolare della regione Emilia-Romagna n. 9 del 28 novembre 2008, così come modificata dalla circolare n. 2 del 16 febbraio 2011, che impone, per le strutture private accreditate, l'obbligo di rilevazione dei dati relativi a tutte le prestazioni specialistiche erogate, secondo il tracciato informatizzato previsto dalla Regione;
- la circolare della Regione Emilia-Romagna - Direzione Sanità e Politiche Sociali n. 10 del 6 giugno 2002 relativa alla Mobilità sanitaria interregionale e infraregionale e la circolare della Regione Emilia-Romagna - Giunta Regionale - Direzione Sanità e Politiche Sociali n. 20 del 13 dicembre 2003 integrativa della precedente, così come integrata e modificata dalla circolare n. 3 del 22 febbraio 2007;
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 26 marzo 2012, n. 354 "Linee di indirizzo regionali in materia di controlli esterni ed interni dei produttori pubblici e privati di prestazioni sanitarie nella Regione Emilia-Romagna. Aggiornamento" che fornisce indicazioni sui controlli sia di natura amministrativa che di qualità, congruità ed appropriatezza delle prestazioni a partire dall'anno 2012;
- la determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia Romagna 01 aprile 2014, n. 6151 "Piano annuale dei controlli (pac) ex delibera di giunta regionale n. 354/2012 - anno 2014";
- la deliberazione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna 6 giugno 2012, n. 747 "Interventi straordinari in materia sanitaria, socio-sanitaria e sociale a seguito dei recenti episodi sismici in Emilia-Romagna";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che disciplina il trattamento dei dati personali di natura sensibile e gli adempimenti a carico del Titolare, Responsabile ed Incaricato del Trattamento;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal d.lgs. 218/2012 e dal d.lgs. 153/2014;
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" ed in particolare l'art. 1 comma 42 lett. L che modifica l'art. 53 del d.lgs. 165/2001, aggiungendo il comma 16-ter e che disciplina il cosiddetto "revolving doors" o "pantouflage" per evitare che si creino situazioni di conflitto di interessi nel conferimento di incarichi;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

CONSIDERATO CHE è interesse dell'Azienda USL e della Società definire un contratto per gli anni 2015-2018 che garantisca che i rapporti in essere tra le parti si mantengano continuativi, costruttivi ed integrati, in linea con quanto fino ad oggi avvenuto.



Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

**ART. 1
(OGGETTO, SEDI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO)**

Il presente contratto ha per oggetto le prestazioni di diagnostica per immagini (rx tradizionale, mammografie, ecografie, ecocolordoppler, densitometrie) erogabili a favore di pazienti residenti nel territorio dell'Azienda USL inviati in regime ambulatoriale.

La Società si impegna a fornire il servizio, alle condizioni e con le modalità indicate negli articoli che seguono, presso le sotto indicate sedi dell'Azienda USL, concesse in locazione esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate nel presente contratto, per tutto il tempo di durata del medesimo:

- San Pietro in Casale – Via Asia 61
- Molinella – Via Circonvallazione 47
- Pieve di Cento – Via Campanini 8
- Casalecchio di Reno – Via Garibaldi 17
- Crevalcore – Via Libertà 171. Polo temporaneamente non agibile. L'attività è trasferita dal giugno 2012, in forza della d.g.r. 747/2012, presso il poliambulatorio Medica in San Giovanni in Persiceto viale Minghetti 4.

Nelle sedi Aziendali, il servizio in oggetto sarà aperto al pubblico nei giorni ed orari che saranno concordati con le rispettive Direzioni di Distretto.

L'utilizzo delle sedi sopra indicate di proprietà dell'Azienda USL e delle rispettive utenze è disciplinato dallo specifico contratto di locazione fra Azienda USL e Società.

La Società, oltre ad individuare un professionista in possesso dei titoli necessari a cui affidare la direzione e la responsabilità tecnica del servizio presso ogni Poliambulatorio/Polo Sanitario, si dota di personale medico specializzato in Diagnostica per Immagini, personale tecnico ed amministrativo in numero sufficiente a consentire il regolare funzionamento dell'attività sui suddetti punti di erogazione, anche al fine di rispettare i tempi di attesa previsti.

La Società si impegna ad osservare le norme contrattuali, previdenziali, assistenziali, assicurative, di sicurezza e di prevenzione previste dalla legge e dalla normativa in materia di accreditamento.

**ART. 2
(ADEMPIMENTI A CARICO DELLA SOCIETÀ)**


Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto la Società utilizza prevalentemente le attrezzature di sua proprietà, con assunzione diretta degli oneri.

Tutte le attrezzature fornite dalla Società e utilizzate per assicurare l'attività diagnostica richiesta dovranno essere provviste delle certificazioni di legge attestanti la conformità alle norme CEE in materia di sicurezza e qualità.

Copia della scheda tecnica di ogni attrezzatura conferita dovrà accompagnare l'attrezzatura stessa.

La Società dovrà assicurare la gestione di tutte le attrezzature sanitarie di cui all'allegato 3 osservando tutte le vigenti norme in materia di radioprotezione di cui al d.p.r. 185/1964 e s.m.i.. Inoltre dovrà ottemperare a tutto quanto previsto nel d.lgs.187/2000 ed inviare al Servizio di Fisica Sanitaria dell'Ospedale Maggiore copia dei risultati dei controlli periodici di qualità eseguiti, a norma del citato decreto, sulle attrezzature radiologiche e di visualizzazione delle immagini.

La Società avrà cura di effettuare con periodicità almeno biennale le verifiche periodiche di sicurezza elettrica sulle apparecchiature elettromedicali ai sensi della CEI 62-5; copia delle evidenze dovrà essere archiviata presso ciascuna struttura a disposizione per eventuali verifiche.



Qualora venissero evidenziate eventuali non conformità rispetto alla suddetta norma, deve essere tempestivamente avvertito il Servizio di Ingegneria Clinica per una valutazione congiunta delle modalità di adeguamento, i cui oneri restano in carico alla Società.

La Società dovrà assicurare lo svolgimento dei piani di manutenzione periodica secondo le indicazioni del fabbricante dell'apparecchiatura biomedica; copia delle evidenze dovrà essere archiviata presso ciascuna struttura a disposizione per eventuali verifiche.

Dette disposizioni, nonché quelle previste dal d.lgs. 241/2000 in materia di controlli dosimetrici, e i controlli periodici previsti dalla l.r. 34/1998 e s.m., devono essere osservate ed assicurate integralmente anche nei confronti del personale conferito dalla Società, ivi compreso ogni e qualsiasi adempimento relativo al medico autorizzato ed all'esperto qualificato.

I costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature di proprietà della Società e di proprietà della Azienda USL (interventi di ripristino in seguito a guasto, revisione/controlli periodici - verifiche di sicurezza elettrica biennali, manutenzione preventiva annuale, adeguamento a non conformità rilevate, sostituzione funi secondo periodicità definita dal fabbricante, di norma 5 anni, controlli di qualità secondo standard definiti dal servizio di Fisica Sanitaria -) sono a completo carico della Società. Nessun ulteriore onere economico sarà dovuto dalla Azienda USL.

All'Azienda USL spetta l'onere relativo all'assicurazione INAIL per le fonti radiogene per quanto riguarda le attrezzature di proprietà, mentre per quelle di proprietà della Società l'onere assicurativo è in capo direttamente alla Società stessa.

La Società s'impegna nel corso del contratto a sostituire il sistema di proprietà dell'Azienda USL installato a Molinella.

In caso di sostituzione di sistemi di proprietà dell'Azienda AUSL, la Società dovrà acquisire parere preventivo da parte dei servizi competenti (Ingegneria Clinica, Servizio Tecnico e Fisica Sanitaria), fornendo tutta la documentazione necessaria.

Alla scadenza del contratto o al momento della sua risoluzione, la Società provvede a rimuovere le attrezzature sanitarie di proprietà, a proprie spese e senza alcun onere per l'Azienda USL, senza arrecare danni ai locali.

Eventuali apparecchiature biomediche di proprietà dell'Azienda USL dovranno essere riconsegnate funzionanti ed in buono stato: la verifica verrà effettuata dall'Ingegneria Clinica e dalla Fisica Sanitaria dell'Azienda USL.


Sono a carico della Società tutti i materiali di consumo necessari per il funzionamento delle attrezzature e la piena operatività del servizio.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi (biologici, ecc.), la Società dovrà dotarsi di apposita convenzione con una ditta specializzata e autorizzata per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti. Si ricorda che il produttore, inteso come colui la cui attività ha prodotto rifiuti, rimane il soggetto responsabile del rifiuto stesso, come previsto dalla normativa vigente (d. lgs. 22/1997 e s.m.i); pertanto la Società dovrà adempiere a tutti gli obblighi di Legge, fra cui la corretta gestione del rifiuto, la tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti, il registro di carico e scarico, la denuncia MUD e qualsiasi altro ulteriore adempimento di legge (SISTRI, ecc.).

La Società esonera espressamente l'Azienda USL da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione di terzi in genere, nonché dei propri associati e delle persone alle quali abbia comunque consentito l'accesso all'interno dei locali.

ART. 3 (PIANI DI PRODUZIONE E MODALITÀ DI PRENOTAZIONI)

Ogni anno la Direzione Sanitaria Aziendale dell'Azienda USL e la Società concordano il Piano di Produzione di ciascuna Struttura e le relative agende CUP. L'attività erogabile si compone di offerta per accesso ordinario, per urgenze differibili (UD) e Percorsi di Garanzia (PG), da prenotare sempre tramite CUP, con un'equilibrata e uniforme erogazione delle prestazioni sull'intero anno, in



modo da non determinare soluzioni di continuità. Le disponibilità offerte con priorità UD e nell'ambito dei PG, in caso di mancato utilizzo, dovranno prevedere il riutilizzo in ordinario.

Le agende, aperte a CUP, dovranno garantire le seguenti disponibilità: accesso ordinario e successivo al primo un arco temporale di almeno 1 anno, PG e UD almeno 4 mesi.

In ogni caso la Società condivide con l'Azienda USL l'obiettivo di garantire il rispetto dei tempi di attesa per le prestazioni di diagnostica per immagini prenotabili a CUP, ai sensi di quanto previsto dalle specifiche indicazioni nazionali e regionali in materia richiamate in premessa al presente contratto, fermo restando i contenuti operativi del presente contratto.

Nel caso le strutture siano impossibilitate a garantire l'offerta continuativa, la Società dovrà segnalarlo anticipatamente alla Direzione Sanitaria Aziendale, fornendo un'adeguata motivazione. L'Azienda USL consente, inoltre, alle strutture della Società aderenti al presente contratto la possibilità di offrire, attraverso canali di prenotazione dedicati nei punti CUP, prestazioni sanitarie sulla base di tariffe specifiche agevolate, così dette "sociali", che vengono erogate al cittadino, e da esso corrisposte, al di fuori del Servizio Sanitario Nazionale, quindi senza oneri a carico del SSN. Tali prestazioni vengono offerte in una rete di sportelli con chiara identificazione e su canali differenziati rispetto a quelli utilizzati dal SSN. Per la prenotazione di queste prestazioni viene data la possibilità dell'utilizzo della piattaforma tecnologica in uso per le prenotazioni CUP secondo modalità e condizioni economiche oggetto di specifico accordo definito tra le parti.

ART. 4

(MODALITÀ PRESCRITTIVE: RICETTA DEMATERIALIZZATA)

Le Strutture si impegnano ad aderire alle indicazioni nazionali e regionali in materia di dematerializzazione, nello specifico si sottolinea che l'Azienda USL procederà nella definizione dei tempi e delle modalità da adottare nei diversi contesti.

ART. 5

(TARIFFE E QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA)

Le singole prestazioni erogate ad assistiti residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL verranno retribuite alla Società, sulla base delle tariffe concordate tra le parti ed individuate a seguito di sconti sulle tariffe da Nomenclatore tariffario della Regione Emilia Romagna, come indicato nell'allegato 1 al presente contratto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso. Le prestazioni non incluse nell'elenco saranno remunerate sulla base delle tariffe del nomenclatore tariffario vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto.

Tutte le tariffe concordate rimangono tali per tutta la durata del contratto anche in caso di aggiornamento del Nomenclatore Tariffario regionale.

La Società s'impegna ad applicare gli sconti tariffari definiti nel presente contratto a tutte le prestazioni erogate, anche a seguito di eventuali assegnazioni aggiuntive rispetto il piano di committenza annuale.


L'Azienda USL corrisponderà alla Società il valore tariffario concordato per le prestazioni erogate, al netto della quota di compartecipazione della spesa a carico del cittadino, incassata a titolo anticipatorio dalla Società, entro i limiti economici di cui all'art. 6 e in coerenza con i piani di fornitura definiti.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori regione verranno liquidate alle tariffe del nomenclatore regionale.

ART. 6

(DETERMINAZIONE DEL BUDGET)

Per ciascun anno del quadriennio 2015-2018 le parti concordano un budget complessivo di euro **3.356.452** al lordo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti (ticket), come riportato nell'allegato 2 al presente contratto, da considerarsi quale tetto invalicabile se non a seguito di specifiche esigenze dell'Azienda USL, finalizzate al soddisfacimento del proprio fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per la popolazione residente.



Fatto salvo specifici accordi con la Direzione dell'Azienda USL, eventuali prestazioni erogate in aggiunta rispetto al budget annuale concordato non daranno corso a pagamento nel caso in cui comportino un incremento dell'importo budgetario suddetto.

L'Azienda USL consente che il quantum prestazionale ed economico sia caratterizzato da flessibilità, prevedendo il passaggio di eventuali quote budgetarie tra le strutture appartenenti alla Società. Tali passaggi dovranno, comunque, essere definiti nell'ambito dei Piani di produzione concordati con la Direzione Sanitaria dell'Azienda USL e tenuto comunque conto degli effetti dei meccanismi sanzionatori di cui all'art. 9 "Inadempienze e Penalità" del presente contratto.

Poiché l'attività di produzione dovrà essere programmata uniformemente su tutto l'arco dell'anno ai fini del pagamento verranno remunerate esclusivamente le prestazioni corrispondenti al piano di fornitura trasmesso e non sarà possibile effettuare modifiche nel mix produttivo e, conseguentemente, trasferimenti budgetari fra una tipologia di prestazioni e l'altra, se non concordati con la Direzione Sanitaria dell'Azienda USL.

In caso di mancato rispetto dei Piani di produzione concordati verranno applicate le penalità previste all'art 9.

Le parti concordano che, per omogeneità di trattamento nell'ambito del complessivo sistema di prenotazione metropolitano che prevede il coinvolgimento di tutti i produttori pubblici e Privati, i costi del servizio di prenotazione del sistema CUP sostenuti dall'Azienda per le prestazioni erogabili dalla Società a carico del Servizio Sanitario Regionale, siano recuperati a carico della medesima con emissione di fatturazione da parte dell'AUSL Bologna a cadenza annuale. La quota economica di ribaltamento dei costi relativi agli oneri di prenotazione CUP è corrispondente ad euro 233.266 (IVA inclusa) ed è riferita ad un numero presunto annuo di prenotazioni pari a 73.539. Si concorda l'individuazione di questo importo forfettario, a titolo di rimborso dei costi di prenotazione, in considerazione del fatto che lo sconto tariffario rispetto le tariffe da Nomenclatore, applicato dalla Società, è corrispondente ad una percentuale di circa il 16% sul budget assegnato per l'attività di diagnostica per immagini. Il suddetto importo potrà comunque essere rivisto annualmente a consuntivo nel caso il volume di prenotazioni effettuate sia superiore al 30% rispetto quello indicato.


ART. 7 (PRESTAZIONI EROGATE A CITTADINI NON RESIDENTI IN AZIENDA)

Le parti, preso atto dei contenuti delle circolari Regione Emilia Romagna – Giunta Regionale - Direzione Sanità e Politiche Sociali n. 10 del 6 giugno 2002 e n. 20 del 13 dicembre 2003 e n. 3 del 22 febbraio 2007 e della d.g.r. 1135/2010, precisano che è prevista la possibilità di erogare prestazioni a favore di cittadini non residenti nell'Azienda USL di Bologna alle seguenti condizioni:

- le prestazioni, erogate a cittadini residenti in altre Regioni, alle tariffe da Nomenclatore tariffario, al netto della quota di partecipazione a carico dell'assistito, saranno fatturate alla Azienda USL che provvederà a recuperare quanto deve essere pagato alla Società attraverso il meccanismo di compensazione in mobilità che prevede l'addebito a carico delle altre Regioni (Circolare 10/2002 punto A – Mobilità interregionale).

L'Azienda USL si riserva comunque di verificare che vi sia corrispondenza tra gli oneri complessivamente anticipati per prestazioni erogate ai non residenti e quanto recuperato in mobilità attiva interregionale per tali prestazioni. Le prestazioni erogate in mobilità interregionale sono da considerarsi al di fuori del budget di cui all'art. 6.

- le prestazioni, erogate a favore di cittadini residenti in altre Aziende UU.SS.LL. della Regione Emilia Romagna, dovranno, invece, essere fatturate, al netto della quota di compartecipazione alla spesa, dalla Società direttamente alla Azienda USL di residenza dell'utente (Circolare 10/2002 punto B).



ART. 8 (MONITORAGGIO ATTIVITÀ EROGATA E CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA)

La Società s'impegna alla partecipazione dei propri sanitari alla definizione di protocolli di comportamento clinico o alla adozione di linee-guida definite nell'ambito dell'Azienda USL. S'impegna altresì al rispetto delle modalità di comportamento previste da linee guida regionali su priorità di accesso e appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni.

I volumi relativi alle prestazioni oggetto dei piani di produzione saranno periodicamente monitorati, ed eventualmente integrati e modificati, secondo i fabbisogni dell'Azienda USL, previo accordo tra la Società e la Direzione Sanitaria Aziendale dell'Azienda USL.

Relativamente all'orizzonte temporale di disponibilità alla prenotazione sulle agende CUP (tempistica di apertura agende), verrà effettuato un monitoraggio periodico, in occasione della rilevazione effettuata da CUP2000.

Il controllo trimestrale della produzione riguarderà:

- la corrispondenza tra il Piano di produzione annuale e il rispetto dell'arco temporale di apertura delle relative agende inserite nel sistema di prenotazione CUP metropolitano così come indicato all'art. 3 "Piani di produzione e modalità di prenotazione";
- la corrispondenza tra il Piano di produzione annuale e quanto effettivamente erogato (da flusso ASA) dalle singole Strutture nel corso dell'anno, così come indicato all'art. 3 "Piani di produzione e modalità di prenotazione".

L'Azienda USL potrà, in qualunque momento, effettuare controlli e/o ispezioni (previo preavviso), tendenti ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni rese, sia la congruenza tra prescrizioni, prestazioni erogate e relative tariffe, sulla base delle condizioni e modalità definite dalla procedura aziendale P100AUSLBO del 6 aprile 2012.

L'Azienda USL potrà altresì verificare la produzione attraverso indicatori di appropriatezza.

Nel caso di mancato adempimento alle condizioni contrattuali e per le quali non sia stata data preventiva e motivata comunicazione all'Azienda USL da parte della struttura erogante si procederà alla relativa contestazione scritta.

ART. 9 (INADEMPIENZE E PENALITÀ)

Nel caso in cui non si riscontri tempestivo (entro 15 gg) adeguamento dell'inadempienza contrattuale, senza fornire adeguate motivazioni, l'Azienda USL potrà procedere ad applicare la seguente penalità: per ciascuna agenda non conforme verrà applicata la penalità di euro 10 per ogni giorno di differenza fra l'atteso (120 gg per agende per Urgenze Differibili e Agende di Garanzia e 360 gg per attività programmabile) e l'osservato per ogni rilevazione bimestrale (fonte dati reportistica CUP).

Nel caso in cui non si riscontri tempestivo adeguamento dell'inadempienza contrattuale con adeguamento dell'offerta CUP, l'Azienda USL procederà a fine anno ad applicare le seguenti penalità:


per ciascuna prestazione-gruppo di prestazioni in cui si registri:

- una differenza fra erogato e commissionato compresa entro il 15%: nessuna penalità (margine di tolleranza) con liquidazione di quanto effettivamente erogato
- una differenza fra erogato e commissionato superiore al 15%: non verrà liquidata la produzione in eccesso.

Quanto sopra nei limiti economici previsti nel presente contratto di fornitura.

Qualora l'Azienda USL riscontrasse che il servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo.

Dopo la seconda diffida l'Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere in toto o in parte il contratto, senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.



ART. 10
(INTEGRAZIONE CON SISTEMI AZIENDALI E RETE REGIONALE SOLE)

Il sistema informatico della Società deve essere integrato con i sistemi informatici aziendali relativamente all'anagrafe xMPI, al sistema di prenotazione CUP, al catalogo delle prestazioni SOLE e all'invio dei referti relativi alle prestazioni erogate sulla rete SOLE, secondo gli standard e le modalità descritti nelle specifiche fornite dall'UO Sistema Informativo Metropolitano (SC) e dalla Regione Emilia Romagna.

ART. 11
(DEBITI INFORMATIVI, MODALITÀ DI ADDEBITO, PAGAMENTO)

Il rispetto degli adempimenti connessi al debito informativo (ASA), secondo le specifiche indicate a livello regionale, costituisce criterio di valutazione per l'accreditamento delle strutture ambulatoriali e presupposto per l'accesso al finanziamento, pertanto deve essere garantito nei confronti dell'Azienda USL e della Regione Emilia Romagna.

La rilevazione dei dati dovrà inoltre essere finalizzata al recupero della mobilità sanitaria attiva.

Riguardo alle modalità di addebito, liquidazione, pagamento, ottemperanza al debito informativo, rendicontazione e conservazione documentale, si rinvia a quanto contenuto nella procedura aziendale P100AUSLBO del 6 aprile 2012.

A far data dal 31/03/2015, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi da 209 a 213 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Amministrazioni pubbliche (DMEF n. 55/2013), le fatture relative all'attività specialistica ambulatoriale erogata in applicazione del presente contratto dovranno essere trasmesse all'Azienda USL di Bologna in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI). Pertanto, i fornitori, titolari di partita IVA, debbono fare riferimento alle sotto indicate informazioni per la trasmissione delle fatture:

- codice I.P.A. (indice Pubbliche Amministrazioni): asl_bo
- codice univoco Ufficio per ricevimento fatture: UFVSRG.

ART. 12
(DIREZIONE E SORVEGLIANZA SUL SERVIZIO)


La Società si impegna a comunicare formalmente alla Direzione dell'Azienda USL, ai Direttori di Distretto delle sedi erogative dell'Azienda USL, il nominativo del medico responsabile del servizio in oggetto individuato presso ogni sede erogativa, che garantirà anche la sorveglianza sulla attività eseguita.

La Società è tenuta ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto degli eventuali rischi ai quali può andare soggetto. È, altresì, responsabile per gli eventuali danni di qualsiasi natura che i propri dipendenti e collaboratori dovessero arrecare o che comunque, nello svolgimento delle attività in oggetto o per cause ad esse inerenti, venissero arrecati al proprio personale, al personale dell'Azienda USL, agli utenti o a terzi, nonché a beni dell'Azienda USL o di terzi. Si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l'Azienda USL da ogni responsabilità a riguardo.

Si precisa che eventuali segnalazioni che cittadini utenti potrebbero effettuare nei confronti del servizio, saranno poste all'attenzione delle Direzioni Distrettuali dell'Azienda USL che provvederanno a fornire adeguata risposta, sentito il Responsabile del servizio stesso, indicato dalla Società.

ART. 13
(INCOMPATIBILITÀ)

La Società, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 4, comma 7 della l. 412/1991, nonché della successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall'art. 1 della l. 662/1996 e s.m.i., si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o



parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.

La Società s'impegna, pertanto, a fornire in sede di sottoscrizione del presente contratto e successivamente secondo la periodicità e le modalità definite dall'Azienda USL, di norma a cadenza semestrale, l'elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvalgono e a comunicare all'Azienda USL ogni variazione che dovesse intervenire.

ART. 14

(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)

La Società, ai sensi di quanto previsto nell'art. 1 comma 42 lett. L della legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", garantisce di non avere nella propria dotazione organica né assumere personale cessato dal rapporto di pubblico impiego, fino ai tre anni successivi alla cessazione, che, negli ultimi tre anni di servizio, abbia, in qualità di dipendente dell'Azienda Sanitaria, esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima di cui fosse destinataria la Società.

Il personale con queste caratteristiche non può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 15

(ADEMPIMENTI AI SENSI DEL CODICE PRIVACY)

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali che vengono prodotti dall'Azienda USL e trasmessi alla Società, per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'Azienda USL, titolare dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 (cd. codice della privacy), nomina la Società responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 29 del codice della privacy. I suddetti dati dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità inerenti il servizio oggetto del presente contratto. Alla risoluzione del contratto, per qualsiasi causa, dovrà essere concordata con il Titolare la destinazione dei dati trattati (art. 16, d.lgs. 196/2003).

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati personali.

Si precisa, inoltre, che agli artt. 161-172 del d.lgs. 196/2003 sono previste singole ipotesi d'illecito amministrativo e penale correlate ai profili di responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione di dati personali. In caso di accertato inadempimento, da parte della Società, alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, l'Azienda USL ha facoltà di dare immediata risoluzione al contratto in essere.


In allegato al presente contratto, costituente parte integrante e sostanziale dello stesso, si riporta lo schema di atto di nomina della Società quale responsabile esterno al trattamento dei dati personali.

ART. 16

(ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIMAFIA)

Si prende atto che la Società ha fornito all'Azienda USL tutta la documentazione antimafia, ai sensi del d.lgs. 159/2011, così come modificato dal d.lgs. 218/2012 e dal d.lgs.153/2014, ed in conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010.

La Società è, inoltre, tenuta a comunicare tempestivamente all'Azienda USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.



**ART. 17
(DURATA)**

Il presente contratto avrà validità dal 01/01/2015 fino al 31/12/2018, salvo una eventuale ridefinizione dei contenuti economici e prestazionali, nonché a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione, fatta salva la verifica relativa al possesso dei requisiti per l'accreditamento istituzionale delle strutture nel periodo di validità del presente contratto.

**ART. 18
(POLIZZA ASSICURATIVA)**

La Società Medipass si obbliga a stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi per i danni causati per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti/atti verificatisi in relazione ed in ragione dell'attività tutta oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Azienda e/o il proprio personale da qualsivoglia richiesta di risarcimento, con espressa clausola di rivalsa nei confronti dell'Azienda e del medesimo personale. La polizza in oggetto deve prevedere un massimale di garanzia RCT pari a euro 5.000.000,00 a sinistro ed euro 10.000.000,00 per anno assicurativo, senza franchigia alcuna da opporre ai terzi danneggiati.

**ART. 19
(CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE)**

Per ogni controversia giudiziale relativa al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

**ART. 20
(NORME FINALI)**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il presente contratto potrà essere concordemente ridefinito in ogni parte a seguito di interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.



Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.


Le eventuali spese e tasse inerenti al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, saranno a carico della Società.

Ai sensi del d.lgs. 33/2013 si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

Letto, approvato e sottoscritto ivi compreso gli allegati.

Bologna, li 08/10/2015

Per l'Azienda USL di Bologna	Per la Società Medipass s.r.l.
<p>Il Direttore Generale (Dr.ssa Chiara Gibertoni)</p> 	<p>Il Rappresentante Legale (Dr. Guglielmo Brayda di Soletto)</p> 



ALLEGATI:


- Allegato 1 - Tariffario Prestazioni diagnostica per immagini erogabili da strutture Società Medipass dall'01/01/2015 al 31/12/2018
- Allegato 2 - Budget annuo strutture società Medipass per 2015 - 2018
- Allegato 3 - Elenco attrezzature
- Allegato 4 - Atto di nomina del Responsabile esterno di trattamento dei dati personali

Allegato 1

TARIFFARIO PRESTAZIONI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI EROGABILI DA STRUTTURE
SOCIETÀ MEDIPASS DALL'01/01/2015 AL 31/12/2018


COD_PRES	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	TARIFE NOMENCLATORE TARIFFARIO	TARIFE SCONTATE RISPETTO NOMENCLATORE TARIFFARIO	% SCONTO
88.76.1	ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO	60,45 €	43,90 €	-27,4%
88.72.3	ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	62,00 €	53,50 €	-13,7%
88.73.5	ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	43,90 €	35,50 €	-19,3%
88.74.2	ECO(COLOR)DOPPLER DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI Non associabile ai codici 88.74.3, 88.74.4 e 88.74.5	43,40 €	35,50 €	-18,2%
88.74.3	ECO(COLOR)DOPPLER DEL PANCREAS Non associabile ai codici 88.74.2, 88.74.4 e 88.74.5	43,40 €	35,50 €	-18,2%
88.74.4	ECO(COLOR)DOPPLER DELLA MILZA Non associabile ai codici 88.74.2, 88.74.3 e 88.74.5	43,40 €	35,50 €	-18,2%
88.74.5	ECO(COLOR)DOPPLER DEI RENI E DEI SURRENI Non associabile ai codici 88.74.2, 88.74.3 e 88.74.4	35,50 €	35,50 €	-
88.75.2	ECO(COLOR)DOPPLER DELL'ADDOME INFERIORE Vescica e pelvi maschile o femminile, Ecografia ostetrica o ginecologica con flussimetria doppler	50,10 €	35,50 €	-29,7%
88.77.2	ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica	43,90 €	35,50 €	-19,3%
887621	ECOCOLORDOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI	43,90 €	35,50 €	-19,3%
	Prestazioni di Radiologia tradizionale		19,20 €	

Tutte le prestazioni per le quali non è previsto lo sconto vengono remunerate secondo quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario della Regione Emilia Romagna vigente alla data di sottoscrizione del presente contratto.




BUDGET ANNUO STRUTTURE SOCIETÀ MEDIPASS PER QUADRIENNIO 2015 - 2018

Strutture	BUDGET ANNUO
DISTRETTO PIANURA EST	
c/o Polo Sanitario di Molinella	€ 474.084
c/o Polo Sanitario di Pieve di Cento	€ 611.024
c/o Polo Sanitario di S. Pietro in Casale	€ 412.313
DISTRETTO PIANURA OVEST	
c/o Polo Sanitario di Crevalcore	€ 356.395
DISTRETTO DI CASALECCHIO	
c/o Polo Sanitario di Casalecchio di Reno	€ 1.502.636
TOTALE	€ 3.356.452



DOTAZIONE AL 31.12.2014
Sede di Casalecchio di Reno


Tipologia prestazioni	Diagnostiche		Prestazioni	Apparecchiature Medipass	Apparecchiature AUSL	
	NUMERO	TIPO			Classe	inv
RX	1	OSSA E TORACE	Stratigrafo Stratigrossmann (tecnotomo) + generatore A.T. + Tavolo comando Program 65 + esposimetro Comet + Potter Bucky + cuffia radiogena IAE sn 8505 + tubo radiogeno sn 38290 + cavi A.T.			
			Teleradiografo Villa Tele VD3 sn 03020497 con pedana mobile ed esposimetro. Tubo sn. 38290. Con potter 35 x 43. Attaccato a tavolo di comando Program 65.			
		DENTI	Ortopantomografo mod. PM 2002 Planmeca sn 9004-6007-00 con telencefalo. Tubo 413507, cuffia xl 905/06b-906380.			
	2	OSSA, TORACE E PICCOLI TRAUMI (LETTO E PENSILE POSSOMO ESSERE ABBASSATI)	Tavolo di comando Program 65 HF VS sn 1006K1 + stativo pensile Argostat TS 5 sn 026-842, sn cuffia 6631, sn tubo A11007			
			tavolo Elevix con potter LF matric. 018-500 + esposimetro "Espomat"			
		OSSA E CONTRASTI	Teleradiografo Villa VD3 (per toraci, attaccato a tavolo comando Program 65) tubo A11007+ cuffia 6631 (vedi pensile Argostat) con potter Bucky 35 x 43 a monocolonna sn 98110197.			
			Telecomandato Mercury 65 Plus sn 14180496 + Intensificatore di brillantezza Thomson da 9/7/5" sn 011525500 completo di alimentatore A.T., catena a 625 linee, telecamera, monitor.			
	S	DIGITALE	CR KODAK DirectView CR975 per sistema di radiologia digitale + PC, Kodak DirectView SW3 software (cod. 2298768), UPS, lettore di codici a barre. * carrello per direct view.			
			CR KODAK CR900 (cod.2769990) sn 737 per sistema di radiologia digitale + PC, Kodak DirectView SW3 software (cod. 2298768), UPS, lettore di codici a barre. * carrello per direct view.			
			STAMPANTE Laser DRYVIEW DW5850 codice 11122611			



Tipologia prestazioni	Diagnostiche		Prestazioni	Apparecchiature Medipass		Apparecchiature AUSL	
	NUMERO	TIPO		Classe	inv	Classe	
				STAMPANTE Laser DRYVIEW DW8900 (sn 890007508)			
				Robot Rimage CD Rimage 2000i s/n 10004718			
				Robot CD Rimage 2000i comprensivo di: server PC HP dc 7900 s/n 1204			
		LASTRE "LUNGHE" (RACHIDE, BACINO+GAMBE)		TELERADIOGRAFO EASTMAN KODAK CO DIRECTVIEW CR LONG LENGHT			
DENSITOMETRIA OSSEA	1			Densitometro HOLOGIC INC QDR DISCOVERY W - S/N CHA10516787			
MAMMO	1	MAMMO		Mammografo Sectra L30 S-N 800231-10			
ECO MAMMARIA	4			Ecografo Prosound SSD Alpha 10 sn M01132 + stampante Sony sn 113988..	sonda <u>convex</u> 9130 sn M01000 + sonda <u>lineare</u> 5412 sn M00745		
ECOGRAFIA	1			Ecotomografo Mylab 70 xvg sn 5495 + video Pal 6012/61 + braccio articolato comprensivo di monitor lcd 19" sn 993	sonda <u>biplana</u> 13-3 TRT33 sn 143 + sonda <u>convex</u> 8-1 CA631 sn 1627 + sonda <u>lineare</u> 13-4 LA523 sn 16605.		
				Ecotomografo Mylab 70 xvg	sonda convex 8-1 CA631 + sonda lineare 13-4 LA523		
				ESAOTE MyLab 40	sonda lineare 13-4		
	2			Ecografo "Pro Sound" A SSD-4000 sn M02527 + Stampante Sony UP-890 sn 34010.	sonda <u>Convex</u> 9119 + sonda <u>lineare</u>		
				in dotazione	Sonda trasrettale biplana sn SE19022503 + Sonda trasrettale biplana 5/7,5 Mhz sn M00116.		
ECO COLORDOPPLER	3			Aloka ALFA 6			

Sede di Molinella


Tipologia prestazioni	Diagnostiche		Prestazioni	Apparecchiature Medipass		Apparecchiature AUSL	
	NUMERO	TIPO		Classe	inv	Classe	
RX	1	OSSA E TORACE			BON 2007 398	TROCOSTRATIG RAFO TECNOTOMO GENERAL MEDICAL MERATE sn 282 TUBO 67683 in comune con teleradiografo + generatore e tavolo comando Titan 100.	



Tipologia prestazioni	Diagnostiche		Prestazioni	Apparecchiature Medipass		Apparecchiature AUSL	
	NUMERO	TIPO		Classe		inv	Classe
MAMMO						BON 2007 398/1	TELERADIOGRAFO SIAS TELERAD NC tubo 67683 in comune con lo stratigrafo
		DENTI		Ortopantomografo Planmeca OY Digitale - Proline XC			
	2	OSSA, ADDOME CONTRASTO O GASTRO- INTESTINA LE		Telecomandato Villa Sistemi Medicali - Telecomandato APOLLO EZ - con Tubo IAE			
	S	CR		Carestream Direct View 925			
				Carestream Direct View 850			
	1	MAMMO		Unità mammografica Alpha S6. Instrumentarium Dental			
	S	Stampa		Carestream DRYVIEW 8900			
ECOMAMMARIA	1			<u>Ecoografo</u> "Pro Sound" A SSD- 4000 sn M02527 + Stampante Sony UP-890 sn 34010.	sonda <u>Convex</u> 9123 60°/60R sn M02030 + sonda <u>lineare</u> 5546 steered 38mm sn M01056 + sonda <u>transrettale</u> biplana 672- 5/7.5 sn M00696		
ECOGRAFIA	1						

Sede di Pieve di Cento

Tipologia prestazioni	Diagnostiche		Prestazioni	Apparecchiature Medipass		Apparecchiature AUSL	
	NUMERO	TIPO		Classe		inv	Classe
RX	1	OSSA, ADDOME CONTRASTO GASTRO- INTESTINALE		Telecomandato Mercury 332 type 9768004303 sn 01122298, collimatore mod. 86110026 sn 01128424 + intensificatore immagini 9/6/4 sn 01120106, type 8716510210. + catena televisiva + telecamera con ccd + monitor 17" a 625 linee			
						1201	TAVOLO DI COMANDO TITAN + GENERATORE
	2	OSSA E TORACE		<u>Tavolo troscopico</u> con potter moviplan 710 T sn 028 + Tubo Rx Comet DI 9 30/50 sn 470782 + Cuffia Rx Comet D010 sn 963173 + Tavolo di comando Genius 8503 sn 622			




Tipologia prestazioni	Diagnostiche		Prestazioni	Apparecchiature Medipass		Apparecchiature AUSL	
	NUMERO	TIPO		Classe	inv	Classe	
			Teleradiografo orientabile mod. OCR 82088000 sn 941117 1008/V. Tubo e cuffia in comune con tav. trocoscopico + Esposimetro automatico Ziehm, sn 02227				
		DENTI	Ortopantomografo PLANMECA OY Proline XC No. XC431859				
	S	SVILUPPO					N°3 DIAFANOSCOPI
MAMMO	1	MAMMO	Mammografo SECTRA Microdose L30				
	S	FILM	Stampante Carestream DRYVIEW 5850 No. 10013				
			Carestream CR DIRECTVIEW CR 850 No. 10015				
		Carestream CR DIRECTVIEW CR 950 No. 1004					
ECO MAMMARIA	2		Ecografo Aloka pro-sound SSD-4000, sn M02528 + stampante Sony up 895 sn 64356	sonda <u>Convex</u> W UST 9123 sn M02278 + sonda <u>lineare</u> UST 5546 sn M00491.			
ECOGRAFIA	1		Ecografo ESAOTE MyLab 70 XVISION No. 7046	sonda <u>convex</u> CA 631 + sonda <u>lineare</u> LA 533			
ECO COLORDOPPLER	3		Ecografo GE System Five con sonde e stampante.				
ANGIOLOGIA	3						


Sede S.Pietro in Casale

Tipologia prestazioni	Diagnostiche		Prestazioni	Apparecchiature Medipass		Apparecchiature AUSL	
	NUMERO	TIPO		Classe	inv	Classe	
RX	1	OSSA E TORACE			BON3001 718	TROCOSTRATIGRAFO ALLMEC TECNOTOMO sn 8911011	
					BON3004 674 e BON3004 675	TELERADIOGRAFO Villa VT028 + stativo a colonna Villa. Tubo sn 447015 Comet	
	2	TELECOMAN DATA X OSSA E TORACE	Complesso Radiogeno CUFFIA IAE X 50 AH. Generatore ODEL Endeavour R 306.36 (65Kw) + Tavolo di comando C 306.36				





				Stativo pensile per apparecchio radiologico MT Medical Technology CS 01 ET + Tavolo Buky			
				Teleradiografo/ Stativo a colonna MT Medical Technology TRN 430			
	3	DENTI		Ortopantomografo PLANMECA OY Proline XC			
	S	FILM		Carestream Stampante DRYVIEW 5850			
				Carestream CR DIRECTVIEW CR 850			
DENSITOMETRIA OSSEA	1			Densitometro osseo HOLOGIC Exporer QDR			
ECOGRAFIA	1						
ECO COLORDOPPLER	1			Ecotomografo Aloka "ALFA 6	LINEARE + CONVEX		



Allegato 4

Al Contratto di fornitura tra la Società Medipass S.r.l. e l'AUSL Bologna per l'erogazione di prestazioni di diagnostica per immagini

NOMINA DEL RESPONSABILE ESTERNO DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Considerato che la stipulazione del contratto di fornitura comporta la necessità di trattare, in nome e per conto dell'Azienda USL di Bologna committente, dati personali sensibili per le finalità di prenotazione, erogazione e refertazione di prestazioni di diagnostica per immagini e relativa riscossione dell'eventuale ticket;

Atteso che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. lgs. 196/2003, il Titolare del trattamento può designare uno o più Responsabili del trattamento fra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, in veste di Titolare del trattamento

NOMINA

La Società MEDIPASS S.r.l. Responsabile del trattamento dei dati personali necessari per l'adempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

Il sottoscritto Dott. Guglielmo Brayda di Soletto, in qualità di legale rappresentante della Società:

- accetta la nomina,
- si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle disposizioni di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali,
- dichiara di aver ricevuto ed esaminato le istruzioni di seguito indicate.

Specificazione dei compiti

Fonti normative e regolamentari di riferimento:


- D.Lgs. 30/6/03 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 326 c.p. "Rivelazione ed utilizzazione del segreto d'ufficio";
- Art. 622 c.p. "Rivelazione del segreto professionale";

Restano ferme le disposizioni speciali in materia di:

- HIV (L.n. 135/90);
- Interruzione di gravidanza (L. n. 194/78);
- Tossicodipendenze (DPR n. 309/90);
- Violenza sessuale (art. 734 bis c.p.)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. 30/6/03 n. 196/03, s'intende:

- a) per "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti
- b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati;
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- d) per "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- e) per "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.;
- f) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- g) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.



Soggetti di trattamento sono:

- a) Il Titolare: la Pubblica Amministrazione nel suo complesso (art. 28);
- b) Il Responsabile: il soggetto designato dal Titolare che agisce sulla base delle istruzioni e dei compiti analiticamente specificati (art. 29);
- c) L'Incaricato: persona fisica che effettua operazioni di trattamento sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile attenendosi alle istruzioni impartite (art. 30).

Il Responsabile del trattamento per quanto di propria competenza deve:

- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati, anche attraverso controlli periodici;
- consentire al Titolare di trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- verificare la qualità e la quantità dei dati oggetto dei trattamenti competenza con specifico riferimento ai requisiti di esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza rispetto alle finalità di trattamento nonché di completezza;
- valutare ed adottare le misure di sicurezza idonee e preventive, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati medesimi;
- individuare, se necessario, come Incaricati di trattamento e dare loro adeguate istruzioni scritte, in armonia con quelle ricevute dal Titolare, le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni sui dati personali;
- fornire le informative agli interessati ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 e raccogliere e conservare, nei casi previsti, la documentazione che attesti il consenso ai trattamenti da parte dell'interessato;
- evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi degli artt. 7-10 del Codice Privacy;
- non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto del contratto. In caso di inadempimento si provvederà alla risoluzione immediata dello stesso.

Istruzioni operative

A) Raccolta:

- i dati trattati devono essere strettamente connessi alle finalità di trattamento; non possono essere raccolti e trattati dati eccedenti o comunque estranei alle finalità del trattamento (criterio della pertinenza del dato personale);
- i dati sensibili e giudiziari possono essere trattati solo se indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (principio della indispensabilità del dato sensibile e giudiziario);
- i dati non possono essere trattati per finalità diverse da quelle istituzionali (previste dalla normativa di settore), per le quali sono stati raccolti;
- i dati devono essere esatti e, se necessario, rettificati o aggiornati;
- i dati devono essere raccolti con modalità che garantiscono la riservatezza dell'interessato e conservati per un periodo non superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento, e comunque in base alle disposizioni aventi ad oggetto le modalità ed i tempi di conservazione degli atti amministrativi;
- al momento della raccolta, deve essere resa all'interessato l'informativa sul trattamento.

B) Conservazione:

Per i dati trattati e conservati in archivi informatici è opportuno attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 31-36 del D. lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 3 D. lgs. 196/2003, i sistemi informatici e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi o opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

In ogni caso i dati personali devono essere conservati con modalità tali da impedire rischi di distruzione, alterazione, intrusione o accesso da parte di soggetti non abilitati o autorizzati.


Per gli archivi cartacei è opportuno:

- curare in particolare che gli armadi siano muniti di serratura
- curare altresì che gli armadi siano vigilati anche durante l'orario di servizio
- curare l'accesso selezionato quando i documenti contengono dati sensibili e giudiziari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 5 il Titolare di trattamento ha facoltà di vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza dei compiti e delle istruzioni impartite.

Si precisa altresì che agli artt. 161-172 del Codice Privacy sono previste singole ipotesi di illecito amministrativo e penale correlate ai profili di rispettiva responsabilità in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

La presente nomina è condizionata, per oggetto e durata, al Contratto per l'erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali a favore di cittadini residenti nell'ambito territoriale dell'Azienda USL di Bologna per il periodo 1/1/2015-31/12/2018 e si intenderà revocata di diritto alla cessazione del rapporto medesimo o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.



Una copia delle presente lettera di nomina deve essere restituita debitamente firmata per accettazione all'Azienda USL di Bologna.

Bologna, 08/10/2015

Il Titolare del trattamento
Azienda USL di Bologna

Per accettazione
Il Responsabile del trattamento